



*Procura della Repubblica presso il Tribunale
Parma*

Direttiva n. 5/2023

Oggetto: decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 150 (c.d. *riforma Cartabia*) - Modalità di documentazione degli atti dichiarativi da parte del Pubblico Ministero (art. 373 c.p.p.) - **Linee guida operative per il Magistrati del Pubblico Ministero**

Ai Magistrati (togati ed onorari)
SEDE

Sommario

SOMMARIO	1
PREMESSA	2
PARTE PRIMA - ASPETTI TECNICO-OPERATIVI DELLA VERBALIZZAZIONE.....	2
I/A) - STRUMENTAZIONE E PERSONALE TECNICO PER LA RIPRODUZIONE AUDIOVISIVA O FONOGRAFICA.....	2
I/B) - MODALITÀ DI REDAZIONE DEL VERBALE CARTACEO (C.D. <i> ANALOGICO</i>)	2
I/C) – MODALITÀ DI RIPRODUZIONE AUDIO E/O VIDEO CONSERVAZIONE DEI SUPPORTI INFORMATICI	2
I/D) - CONSERVAZIONE DEI SUPPORTI INFORMATICI	3
I/E) - SCELTA TRA RIPRODUZIONE <i> AUDIOVISIVA</i> E RIPRODUZIONE <i> FONOGRAFICA</i>	3
PARTE SECONDA - DICHIARAZIONI OGGETTO DI RIPRODUZIONE AUDIOVISIVA O FONOGRAFICA.....	3
II/A) - INTERROGATORIO – CONFRONTO	3
II/B) - ASSUNZIONE DI INFORMAZIONI DA PERSONA INFORMATE SUI FATTI	4
II/C) - DICHIARAZIONI DI PERSONA MINORENNE, INFERMA DI MENTE O IN CONDIZIONE DI PARTICOLARE VULNERABILITÀ	5
II/C-1) - <i> Tipo di atto</i>	5
II/C-2) - <i> Soggetti le cui dichiarazioni vanno documentate con riproduzione audiovisiva o fonografica</i>	5
II/C-2a) Persona minorenn.....	5
II/C-2b) Persona inferma di mente	6
II/C-2c) - Persona in condizioni di particolare vulnerabilità	6
II/C-2d) - Indicazioni operative in tema di condizione di particolare vulnerabilità	7
II/C-2e) - Indicazioni operative in tema di strumento di riproduzione	8
II/C-2f) – Ausilio di esperto in psicologia o in psichiatria infantile	8
II/C-2g) – Deleghe alla Polizia Giudiziaria.....	9
TABELLA CON LE MODALITÀ DI DOCUMENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI AL P.M.....	10

Premessa

Come noto, la *riforma Cartabia* ha innovato profondamente le modalità di documentazione degli atti, sia per la Polizia Giudiziaria (art. 357 c.p.p.), sia per il Pubblico Ministero (art. 373 c.p.p.), prevedendo -in una pluralità di casi- la registrazione audio o video dell'atto.

Con direttiva n. 14/2022 del 14.10.2022 (divenuta operativa il 30.12.2022), lo scrivente forniva alla Polizia Giudiziaria linee guida su diversi aspetti della c.d. *Riforma Cartabia*, tra cui le modalità di raccolta delle dichiarazioni (paragrafi e, f, h: ff. 6-9).

Nel primo periodo di applicazione della riforma sono emerse difficoltà interpretative, soprattutto con riferimento alle modalità di raccolta delle dichiarazioni rese da parte di persona minorenni, inferma di mente o in condizioni di particolare vulnerabilità, categorie citate sia nell'art. 357, comma 3 *ter* c.p.p. (per la Polizia Giudiziaria) sia nell'art. 373, comma 2 *quater*, c.p.p. (per il Pubblico Ministero).

Cogliendo spunto da tale ultimo aspetto, appare pertanto opportuno intervenire con apposita *direttiva*, onde fornire ai Magistrati dell'Ufficio delle *linee guida* operative in tema di documentazione degli atti (per la PG viene adottata separata direttiva).

Parte prima - Aspetti tecnico-operativi della verbalizzazione

Il primo aspetto da affrontare è quello *tecnico*, e richiede la sommaria verifica dei seguenti punti:

- (a) strumentazione e personale tecnico per la riproduzione audiovisiva o fonografica;
- (b) modalità di redazione del verbale cartaceo (c.d. *analogico*)
- (c) modalità di riproduzione audio e/o video
- (d) conservazione dei supporti informatici
- (e) scelta tra riproduzione audiovisiva e riproduzione fonografica.

I/A) - Strumentazione e personale tecnico per la riproduzione audiovisiva o fonografica

Innanzitutto va affrontato il profilo della strumentazione, aspetto molto delicato perché il mancato uso di tale strumentazione, nei casi previsti come obbligatorio, può portare alla inutilizzabilità dell'atto.

In proposito, per quanto riguarda la **Procura**, è in via di acquisizione, da parte del Ministero della Giustizia, la strumentazione tecnica necessaria.

Nelle more, però, va rammentato che, nei personal computer in dotazione agli Uffici, è presente di regola un'applicazione già configurata nel sistema operativo che consente di procedere, contestualmente alla verbalizzazione dell'atto, sia alla riproduzione audiovisiva (voce "*fotocamera*") sia alla riproduzione fonografica (voce "*registratore vocale*") del verbale stesso, eventualmente collegando al computer un microfono o una telecamera esterna.

I/B) - Modalità di redazione del verbale cartaceo (c.d. *analogico*)

La riproduzione audiovisiva o fonografica non può sostituire il verbale *cartaceo* (c.d. *verbale analogico*), che va comunque redatto -come di consueto- in forma riassuntiva, **riportando le risposte del dichiarante e, possibilmente, anche le domande**, atteso che, come previsto dall'art. 373, co. 2-quinquies, c.p.p., la trascrizione della riproduzione audiovisiva o fonografica è solo eventuale, in quanto disposta soltanto se assolutamente indispensabile.

I/C) – Modalità di riproduzione audio e/o video conservazione dei supporti informatici

La registrazione (audio o video) deve essere *integrale*, nel senso che deve documentare l'intero atto dichiarativo, dall'inizio alla fine, senza soluzione di continuità, dall'apertura alla chiusura del relativo verbale, di tal che non è consentito registrare solo le domande e le risposte, dovendo formare oggetto della

riproduzione (soprattutto in caso di videoregistrazione) anche eventuali reazioni, atteggiamenti o pause del dichiarante.

La registrazione deve riguardare anche la riletture del verbale analogico, essendo notorio come, in genere, durante tali operazioni il dichiarante intervenga per modificare, precisare o integrare le sue precedenti dichiarazioni già verbalizzate.

I/D) - Conservazione dei supporti informatici

Per quanto riguarda la **fase post-registrazione**, una volta terminata la fono o audio-videoregistrazione, il relativo file dev'essere duplicato su un CD o DVD (se le dimensioni non lo consentono, anche su chiavetta USB), che, a sua volta, va conservato in busta chiusa, recante l'indicazione dell'atto fono o audiovisivo registrato.

Di tali operazioni va dato atto a verbale; si può usare una formula del tipo: *"Del verbale è stata effettuata riproduzione audiovisiva (oppure, a seconda dei casi: "riproduzione fonografica"); il file viene riversato su supporto informatico che, inserito in busta chiusa, verrà allegato al presente verbale"*.

La busta contenente il supporto informatico va allegata al verbale analogico e, unitamente a questo, inserita nel fascicolo del P.M., in vista delle eventuali future utilizzazioni (trascrizione; esibizione al Giudice).

I/E) - Scelta tra riproduzione *audiovisiva* e riproduzione *fonografica*

Come si vedrà nel prosieguo, in alcuni casi è prevista la riproduzione audiovisiva; in altri casi, la possibilità di scegliere tra riproduzione video e riproduzione fonografica (dichiarazioni di: persona minorenni; persona inferma di mente; persona in condizioni di particolare vulnerabilità); in altri casi ancora è prevista la sola riproduzione fonografica.

Nel caso in cui sia possibile scegliere tra la riproduzione audiovisiva e quella fonografica, occorre tener presente che, dal punto di vista tecnico-pratico, una registrazione audiovisiva richiede molto più spazio informatico, con la necessità di ricorrere a più di un supporto, per cui in linea di massima appare preferibile fare ricorso alla riproduzione fonografica.

Parte seconda - Dichiarazioni oggetto di riproduzione audiovisiva o fonografica

Occorre ora distinguere le varie tipologie di atti dichiarativi, per verificarne le diverse modalità di documentazione.

II/A) - Interrogatorio – Confronto

A mente del combinato disposto dei commi 2-bis ed 1, lettere b) e d-bis) dell'art. 373 c.p.p.¹, l'interrogatorio della persona sottoposta ad indagini, l'interrogatorio dell'imputato/indagato in procedimento connesso o collegato, nonché il confronto con la persona sottoposta ad indagini vanno **obbligatoriamente documentati**, di regola, **anche con la registrazione audio-video**; solo a causa di **contingente indisponibilità di mezzi di riproduzione audiovisiva o di personale tecnico**, l'atto può essere documentato mediante *riproduzione fonografica*.

¹ L'art. 373 c.p.p., nelle parti citate, recita testualmente (in neretto la parte innovata dalla riforma):

"Art. 373 (Documentazione degli atti)

1. Salvo quanto disposto in relazione a specifici atti, è redatto verbale:

(...)

b) degli interrogatori e dei confronti con la persona sottoposta alle indagini;

(...)

d-bis) dell'interrogatorio assunto a norma dell'articolo 363;

2-bis. Alla documentazione degli interrogatori di cui al comma 1, lettere b) e d-bis), si procede anche con mezzi di riproduzione audiovisiva o, se ciò non è possibile a causa della contingente indisponibilità di mezzi di riproduzione audiovisiva o di personale tecnico, con mezzi di riproduzione fonografica".

Dalla norma, per come formulata, si traggono i seguenti elementi, da valere come **indicazioni operative**:

- in primo luogo**, gli strumenti audiovisivo e quelli audio non sono alternativi tra loro, nel senso che non è possibile *scegliere* tra l'uno e l'altro; la regola è quella della ripresa audio-video;
- in secondo luogo**, quanto alla *contingente indisponibilità di mezzi di riproduzione audiovisiva o di personale tecnico*, appare evidente che essa sia ravvisabile solo nelle prime fasi di applicazione della riforma, oppure quando -ad esempio- l'atto si svolga al di fuori dell'ufficio; in ogni caso a verbale deve risultare tale *contingente indisponibilità*;
- in terzo luogo**, come già innanzi evidenziato, l'uso della congiunzione *anche* sta ad indicare che il verbale cartaceo va comunque redatto;
- in quarto luogo**, pur non essendo prevista alcuna sanzione processuale in caso di inosservanza (a differenza di quanto previsto dal comma 2-quater che di seguito verrà esaminato), è evidente che la disposizione va comunque osservata.

Va poi rammentato che, a norma dell'art. 370, comma 1-bis, c.p.p., il Pubblico Ministero -se l'indagato ed il suo difensore vi consentono, può disporre che l'interrogatorio avvenga *a distanza*.

II/B) - Assunzione di informazioni da persona informate sui fatti

Di regola le informazioni dalle persone di cui all'art. 362 c.p.p. (e cioè la *persona informate sui fatti*) vengono documentate mediante il verbale *cartaceo*.

La riforma *Cartabia* ha introdotto un'eccezione (art. 373, commi 2-ter e 1 lett. "d" c.p.p.²), per cui ora, **in due casi**, per raccogliere le *informazioni* dalle predette persone è necessaria la **riproduzione fonografica salva la indisponibilità di mezzi di riproduzione audiovisiva o di personale tecnico**.

Il **primo caso** si ha quando le indagini riguardino uno dei **delitti di cui all'art. 407, comma 2, lett. a), c.p.p.**, ovvero:

- delitti di cui agli articoli 285, 286, 416-bis e 422 c.p.;
- 291-ter, limitatamente alle ipotesi aggravate previste dalle lettere a), d) ed e) del comma 2 del DPR 43/73;
- 291-quater, comma 4, DPR 43/73;
- delitti consumati o tentati di cui agli articoli 575, 628, terzo comma, 629, secondo comma, e 630 dello stesso codice penale;
- delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo;
- delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni,
- delitti di cui agli articoli 270, terzo comma, e 306, secondo comma, del codice penale;
- delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110;
- delitti di cui agli articoli 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, comma 2, e 74 DPR 309/90;
- delitto di cui all'articolo 416 del codice penale nei casi in cui è obbligatorio l'arresto in flagranza;
- delitti previsti dagli articoli 600, 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma 601, 602, 609-bis nelle ipotesi aggravate previste dall'articolo 609-ter, 609-quater, 609-octies del codice penale, delitti previsti dall'articolo 12, comma 3, decreto legislativo 286/98.

Il **secondo caso** si ha quando la **persona informata sui fatti ne faccia richiesta**.

Sulla base di tale norma, vengono dettate le seguenti **indicazioni operative**:

- in primo luogo**, quando si procede per uno dei reati di cui all'art. 407, comma 2, lett. a) c.p.p., si deve **obbligatoriamente disporre anche la riproduzione fonografica** (non è richiesta quella audiovisiva);

² L'art. 373 c.p.p., nelle parti citate, recita testualmente:

"Art. 373 (Documentazione degli atti)

1. Salvo quanto disposto in relazione a specifici atti, è redatto verbale:

(...)

d) delle informazioni assunte a norma dell'art. 362;

(...)

2-ter. *Quando le indagini riguardano taluno dei delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), oppure quando la persona informata sui fatti ne faccia richiesta, alla documentazione delle informazioni di cui al comma 1, lettera d), si procede altresì mediante riproduzione fonografica, salva la contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico".*

- in secondo luogo, in ogni caso (e dunque a prescindere dal tipo di reato per cui si procede), prima di formulare le domande, l'interrogante deve avvertire la persona informata che ha facoltà di chiedere che il suo esame venga fonoregistrato, dando atto a verbale della volontà del dichiarante; in caso di risposta affermativa, occorre procedere obbligatoriamente alla riproduzione fonografica;
- in terzo luogo, come già evidenziato in premessa, il verbale cartaceo va comunque redatto;
- in quarto luogo, pur non essendovi alcuna nullità, la disposizione normativa va comunque doverosamente osservata.

II/C) - Dichiarazioni di persona minorenni, inferma di mente o in condizione di particolare vulnerabilità

La riforma Cartabia ha introdotto l'art. 373, comma 2-quater, c.p.p.³ (sostanzialmente sovrapponibile al contenuto dell'art. 357, comma 3 ter, c.p.p., che riguarda invece la Polizia Giudiziaria), per cui ora - a prescindere dal tipo di reato e dal tipo di atto - le dichiarazioni di persona minorenni, inferma di mente o in condizioni di particolare vulnerabilità debbono essere documentate integralmente, a pena di inutilizzabilità, mediante registrazione audiovisiva o fonografica.

La norma prevede anche che:

- in caso di *contingente indisponibilità di tali strumenti o di personale tecnico*, l'atto deve essere rinviato;
- solo se sussistano *particolari ragioni di urgenza che non consentono di rinviare l'atto*, si può procedere alla verbalizzazione *analogica* (ovvero *cartacea*).

Trattandosi di forme di documentazione (audio-video o fonoregistrazione) obbligatorie, la cui inosservanza è sanzionata con l'inutilizzabilità dell'atto dichiarativo compiuto, è necessario rispettare rigorosamente il dettato normativo e procedere con molta cautela.

In questo capitolo occorre dunque analizzare:

- a) il tipo di atto a cui si riferisce la norma;
- b) i soggetti le cui dichiarazioni vanno documentate con riproduzione audiovisiva o fonografica, con particolare attenzione alla categoria delle persone *in condizioni di particolare vulnerabilità*;

per poi fornire, alla fine, delle *indicazioni operative* da valere come *linee guida* per l'attività di raccolta dei contributi dichiarativi.

II/C-1) - Tipo di atto

Poiché qui si parla genericamente di *dichiarazioni*, deve ritenersi che, con questo termine, il legislatore abbia voluto far riferimento non solo all'assunzione di informazioni, ma anche gli altri atti dichiarativi citati nell'art. 373 c.p.p., ovvero denunce (art. 333 c.p.p.), querele (art. 336 c.p.p.) e istanze (art. 341 c.p.p.) presentate oralmente (per gli interrogatori ed i confronti si è già visto che vige l'obbligo della riproduzione audiovisiva)⁴.

II/C-2) - Soggetti le cui dichiarazioni vanno documentate con riproduzione audiovisiva o fonografica

In via preliminare, affinché scatti l'obbligo della riproduzione audiovisiva o fonografica, non è necessario che il dichiarante sia persona offesa, in quanto può trattarsi anche del semplice testimone estraneo ai fatti.

II/C-2a) Persona minorenni

Per la persona minorenni non si pone alcun problema, trattandosi di una condizione legata ad un dato anagrafico, verificabile documentalmente. **Nei casi dubbi, è sempre preferibile procedere alla**

³ L'art. 373, comma 2-quater, c.p.p. recita testualmente:

"2-quater. Le dichiarazioni della persona minorenni, inferma di mente o in condizioni di particolare vulnerabilità sono documentate integralmente, a pena di inutilizzabilità, con mezzi di riproduzione audiovisiva o fonografica, salvo che si verifichi una contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico e sussistano particolari ragioni di urgenza che non consentano di rinviare l'atto".

⁴ Se lo scopo della registrazione audiovisiva o fonografica è quello di preservare la genuinità delle dichiarazioni (mediante una documentazione integrale), non avrebbe senso limitare la registrazione audiovisiva o fonografica alle sole informazioni testimoniali.

riproduzione audiovisiva o fonografica al fine di evitare la sanzione di inutilizzabilità delle dichiarazioni raccolte.

II/C-2b) Persona inferma di mente

Per la **persona inferma di mente** di regola l'infermità mentale si basa su un giudizio medico e quindi su una documentazione sanitaria che la attesti.

L'infermità mentale, peraltro, anche in assenza di un giudizio medico, può risultare da altri elementi, potendo essere desunta da comportamenti e atteggiamenti univoci, evidenti e sintomatici della instabilità mentale del dichiarante, suscettibili di apprezzamento oggettivo da parte dell'ufficio procedente, o dalle dichiarazioni convergenti di altri soggetti (familiari, conviventi).

In ogni caso, quando si abbia fondato motivo di ritenere che la persona possa essere infermo di mente, è opportuno procedere con cautela e, **nel dubbio, ricorrere comunque alla registrazione delle sue dichiarazioni.**

II/C-2c) - Persona in condizioni di particolare vulnerabilità

Per la **persona in condizioni di particolare vulnerabilità**, occorre un approfondimento.

Per **vulnerabilità** si può genericamente intendere una condizione di debolezza che caratterizza la persona offesa dal reato e, più in generale, il dichiarante nel processo penale.

L'art. 90-quater c.p.p. chiarisce quando una persona possa ritenersi in *condizione di particolare vulnerabilità*⁵:

“Agli effetti delle disposizioni del presente codice, la condizione di particolare vulnerabilità della persona offesa è desunta, oltre che dall'età e dallo stato di infermità o di deficienza psichica, dal tipo di reato, dalle modalità e circostanze del fatto per cui si procede. Per la valutazione della condizione si tiene conto se il fatto risulta commesso con violenza alla persona o con odio razziale, se è riconducibile ad ambiti di criminalità organizzata o di terrorismo, anche internazionale, o di tratta degli esseri umani, se si caratterizza per finalità di discriminazione, e se la persona offesa è affettivamente, psicologicamente o economicamente dipendente dall'autore del reato”.

In tale norma vi sono dunque diversi *indici* da cui ricavare la condizione di particolare vulnerabilità:

- età; stato d'infermità o di deficienza psichica;
- dipendenza affettiva, psicologia o economica della persona offesa dall'autore del reato;
- fatto di criminalità organizzata; fatto di terrorismo; tratta di esseri umani; finalità di discriminazione;
- violenza alla persona;
- odio razziale;

Si è già detto, e si ribadisce in questa sede, che il *dichiarante* può essere anche il c.d. *testimone*.

Quanto all'**età**, posto che la minore età è già oggetto di autonoma previsione ai fini della riproduzione audiovisiva o fonografica, viene sicuramente in rilievo l'**età avanzata del dichiarante**, per la quale non è previsto normativamente un limite anagrafico, che intuitivamente deve essere tale da porre il dichiarante in una situazione di particolare vulnerabilità, che andrà verificata caso per caso (a titolo meramente orientativo si può indicare il limite minimo in 80 anni).

○○○○

Quanto alla **deficienza psichica** deve intendersi uno stato meno grave della vera e propria infermità mentale (quest'ultima di fatto già costituisce motivo per procedere con la registrazione audio o video, per cui ci si riporta allo specifico paragrafo in cui è stato affrontato l'argomento); essa potrà risultare da documentazione sanitaria ovvero da altri elementi, quali informazioni di familiari, oppure atteggiamenti e comportamenti del dichiarante, che possono essere valutati ed apprezzati da parte dell'ufficio procedente

⁵ Il codice di procedura penale si occupa in più punti delle persone in condizione di particolare vulnerabilità (artt. 351, comma 1-ter; 362, comma 1-bis; 392, comma 1-bis; 398, commi 5-ter e 5-quater; 190-bis, comma 1-bis; 498, comma 4-quater).

⁶ A titolo orientativo si riporta una recente pronunzia della Corte di Cassazione (cfr. Cassazione sez. II, 24 febbraio 2022 -dep. 4 maggio 2022- n. 17707, c/ M.S.E.M.), in cui si affronta anche il problema della *deficienza psichica*: “*per deficienza psichica, deve intendersi un'alterazione dello stato mentale, ontologicamente meno grave e aggressivo della infermità e non conseguente ad uno stato patologico, dipendente da particolari situazioni fisiche (età avanzata e fragilità di carattere) ovvero da una anomala dinamica*

Quanto alla **dipendenza affettiva, psicologica o economica della persona offesa dall'autore del reato**, si fa riferimento a tutte le situazioni in cui il soggetto versi in una situazione di subordinazione e soggezione nei confronti dell'autore del reato.

Il reato commesso ai danni del dichiarante, ad es. quello di maltrattamenti o di usura, può essere esso stesso sintomatico della dipendenza della vittima dall'autore del reato, ma la dipendenza può evincersi anche da elementi di fatto diversi dal reato per cui si procede; si pensi a:

- rapporti familiari, relazioni sentimentali e rapporti di convivenza tra il dichiarante (specie se persona offesa dal reato) e l'autore di quest'ultimo (**dipendenza affettiva**);
- rapporti tra docente e discente, tra medico e paziente, tra superiore ed inferiore gerarchico (**dipendenza psicologica**);
- rapporto tra datore di lavoro e dipendente, e comunque al caso in cui il dichiarante dipenda economicamente, in tutto o in parte, dall'autore del reato (si pensi al **dipendenza economica**).

Poiché il concetto di *dipendenza* è molto delicato, occorre verificarne **caso per caso** la ricorrenza.

II/C-2d) - Indicazioni operative in tema di condizione di particolare vulnerabilità

Conclusivamente sul punto, deve ritenersi che, **in linea puramente teorica**, il dichiarante possa versare in una **condizione di particolare vulnerabilità** quando sia *persona offesa* da uno dei seguenti reati:

- reati del c.d. codice rosso** previsti dalla legge 19.7.2019, n. 69⁷;
- reati di cui agli artt. 600, 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quater.1, 600 quinquies, 601, 602 c.p.**;
- reati di **usura** (644 c.p.) e di **estorsione** (629 c.p.), specie se reiterati e protratti nel tempo (si pensi alla condizione della vittima dell'usura rispetto al proprio usuraio e della vittima di richieste estorsive rispetto ai propri estorsori);
- reati di **rapina** (628 c.p.);
- violenza alla persona**; tale espressione va intesa in senso ampio, comprensiva, cioè, non solo della violenza fisica ma anche della violenza morale e psicologica, che può essere determinata anche dalla minaccia;
- contesto di **discriminazione o di odio razziale**, quali quelli di cui agli artt. 604-bis c.p., 604 ter c.p. (commessi con finalità di discriminazione)⁸.
- contesto di **criminalità organizzata**: si pensi ai reati specificamente previsti nelle suddette materie (ad esempio art. 416 bis; reati aggravati dalla finalità mafiosa ovvero commessi avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416-bis c.p.);
- contesto di **terrorismo**: si pensi ai reati di cui agli artt. 270 e ss. C.p. ed alle condotte con finalità di terrorismo ex art. 270-sexies c.p.;
- contesto di **tratta di persone**: art. 601 c.p..

Non si tratta, però, di una regola assoluta, dal momento che -per come sono formulate le norme- non si può affermare che la *persona offesa* da detti reati sia sempre e comunque, ***in condizione di particolare vulnerabilità***, ma tale condizione va verificata caso per caso.

relazionale tra l'autore dell'induzione e l'autore dell'atto pregiudizievole, situazioni che comportino l'indebolimento della funzione volitiva o affettiva, inficiando il potere di critica e di difesa dall'altrui opera di suggestione e sia comunque idonea a porre il soggetto passivo in uno stato di minorata capacità di autodeterminazione in quanto i cedimenti intellettivi, volitivi o affettivi, compromettendo il pensiero critico, minano la autonoma determinazione del soggetto".

⁷ I reati sono i seguenti: artt. 572, 582-585-576 c. 1 n. 2, 5.1 e 5-bis, 582-585-577, co. 1 n. 1 e co. 2, 583-585-576 c. 1 n. 2, 5.1 e 5-bis, 583-585-577, co. 1 n. 1 e co. 2, 609 bis, 609 ter, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies, 612 bis c.p.

⁸ **L'art. 604-ter c.p. recita testualmente:**

Art. 604-ter (Circostanza aggravante).

"Per i reati punibili con pena diversa da quella dell'ergastolo commessi per finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso, ovvero al fine di agevolare l'attività di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i loro scopi le medesime finalità la pena è aumentata fino alla metà.

Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98, concorrenti con l'aggravante di cui al primo comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante".

A puro titolo di esempio:

- per quanto riguarda i reati da *codice rosso* -ferma restando la sussistenza del reato- potrebbe non ravvisarsi la *condizione di particolare vulnerabilità* qualora la persona offesa sia o una donna che abbia manifestato *capacità reattiva* ed assenza di sudditanza nei confronti dell'uomo (marito, convivente, fidanzato, ecc.) oppure un uomo che, in genere, non presenta tali caratteristiche personali;
- per quanto riguarda l'estorsione e la rapina, difficilmente si può ritenere che versi in *condizione di particolare vulnerabilità* la persona offesa del c.d. *cavallo di ritorno*, oppure il partecipante ad una chat di contenuto erotico, destinatario della richiesta di pagamento perché tale chat non sia resa pubblica; oppure ancora la persona offesa di una rapina senza armi per strada; viceversa sembra trovarsi in tale condizione la madre, vittima di rapina o di estorsione commessa ai suoi danni (per ragioni di dipendenza da alcool o da droga) dal figlio convivente.

Come **direttiva operativa** deve escludersi, pertanto, un **obbligo generalizzato di documentare anche con la riproduzione audiovisiva o fonografica le dichiarazioni della vittima di uno qualsiasi tra i reati innanzi elencati, dovendosi verificare di volta in volta -sulla base di uno o più degli indici elencati dall'art. 90 quater c.p.p.- se la stessa versi o meno in una condizione di particolare vulnerabilità.**

Tale verifica è rimessa all'interrogante, con l'avvertenza che, nei casi dubbi, appare preferibile procedere alla video o alla fonoregistrazione, per evitare che, nel prosieguo (magari in sede dibattimentale) il Giudice possa ritenere che, al momento della dichiarazione, il dichiarante si trovasse in *condizione di particolare vulnerabilità*, con conseguente inutilizzabilità della dichiarazione resa.

oooo

Occorre infine ricordare che la *condizione di particolare vulnerabilità* non riguarda solo la persona offesa, ma può riguardare qualunque dichiarante.

II/C-2e) - Indicazioni operative in tema di strumento di riproduzione

La riproduzione audiovisiva o quella fonografica è obbligatoria (a pena di inutilizzabilità) quando occorre raccogliere le dichiarazioni di persona minorenni, inferma di mente o in condizioni di particolare vulnerabilità; i **due strumenti di riproduzione (audiovideo oppure solo audio)** sono **alternativi tra loro**, per cui si può optare discrezionalmente per l'uno o per l'altro, privilegiando la riproduzione video quando -ad esempio- la dichiarazione si prospetta particolarmente delicata sì da rendere preferibile anche il video.

Come già precisato nel paragrafo I/E), se non vi sono particolari esigenze che consiglino la riproduzione audiovideo, è opportuno limitarsi alla riproduzione fonografica per ragioni di *spazio informatico*.

oooo

In caso di *contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico*, si può procedere alla sola verbalizzazione analogica, ma a condizione che vi siano *particolari ragioni di urgenza che non consentano il rinvio dell'atto*.

In tale ultimo caso, appare evidente che il Pubblico Ministero precedente dovrà specificare a verbale:

- a) **in primo luogo**, se detta mancanza sia, o meno, occasionale, transitoria e contingente, indicandone sinteticamente le ragioni (cosa che potrebbe verificarsi, ad esempio, se l'atto dichiarativo sia assunto in circostanze particolari o in luoghi diversi dalla sede dell'ufficio precedente);
- b) **in secondo luogo**, le *particolari ragioni di urgenza* in presenza delle quali, pur mancando la strumentazione e/o il personale tecnico, si ritiene di dover comunque procedere alla raccolta delle dichiarazioni, evitando di ricorrere a mere formule di stile.

II/C-2f) – Ausilio di esperto in psicologia o in psichiatria infantile

Restano ovviamente ferme le disposizioni di cui all'art. 362, comma 1-bis, c.p.p., secondo cui -allorquando si procede per i delitti previsti dagli articoli 572, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies e 612-bis del codice penale- nell'assumere informazioni da minori oppure dalla persona offesa (anche maggiorenne) che si trovi in *condizione di particolare vulnerabilità*, il Pubblico Ministero si deve avvalere dell'ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile.

Questa disposizione va coordinata con le nuove norme in tema di documentazione, in particolare quelle di cui all'art. 373, comma 2-quater, c.p.p. appena esaminate, nella parte in cui prevedono che le dichiarazioni del minore e della persona che si trovi in condizioni di particolare vulnerabilità vanno documentate con riproduzione audiovisiva o con riproduzione fonografica.

Pertanto, quale **indicazione operativa**, quando si proceda per uno dei reati indicati nell'art. 351, comma 1-ter, c.p.p. (richiamati *per relationem* dall'art. 362, comma 1-bis, c.p.p., il Pubblico Ministero -nell'assumere informazioni dal minore o dalla persona offesa in condizioni di particolare vulnerabilità- oltre che documentare l'attività con riproduzione audiovisiva o fonografica, si dovrà avvalere di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile.

II/C-2g) – Deleghe alla Polizia Giudiziaria

A mente dell'art. 370 c.p.p., commi 1 e 2, c.p.p.⁹, il Pubblico Ministero può delegare alla Polizia Giudiziaria, tra l'altro:

- **interrogatorio** (della persona sottoposta ad indagini; dell'imputato/indagato in procedimento connesso o collegato) e **confronto** con la persona sottoposta ad indagini (limitatamente ai casi in cui l'indagato si trovi in stato di libertà) con l'assistenza necessaria del difensore;
- **assunzione di informazioni.**

E' espressamente previsto che, quando procede ad attività delegate, la Polizia Giudiziaria debba osservare le stesse disposizioni previste per il Pubblico Ministero; per quanto riguarda gli atti dichiarativi -oggetto della presente direttiva- la Polizia Giudiziaria peraltro destinataria della analoga *Direttiva* n. 4/2023 del 6.7.2023, parte della quale dedicata agli atti delegati dal P.M.) dovrà pertanto compiere gli atti secondo le disposizioni di cui all'art. 373 c.p.p., norma che è stata qui esaminata.

Appare tuttavia necessario che, nell'adottare una delega di indagini, il Pubblico Ministero -che abbia rilevato, dalla lettura degli atti, la condizione di particolare vulnerabilità di una persona- espressamente indichi alla Polizia Giudiziaria quale sia la modalità di documentazione della dichiarazione (riproduzione audiovisiva o fonografica), onde evitare il rischio di inutilizzabilità dell'atto.

Vero è che, sovente (si pensi alle deleghe in materia di *codice rosso*) il dichiarante è stato già sentito dalla Polizia Giudiziaria, ma è altrettanto vero che è preferibile che una valutazione conclusiva sia fatta dal Pubblico Ministero; ciò a maggior ragione quando la denuncia sia stata presentata direttamente in Procura dalla persona offesa.

La presente direttiva è immediatamente operativa.
Si pubblichi sul sito web della Procura di Parma

Si comunichi altresì, per opportuna conoscenza, a:

Procuratore Generale presso la Corte di Appello – Bologna

Presidente del Tribunale – Parma

Presidente dell'Ordine degli Avvocati – Parma - Presidente della Camera Penale - Parma

Parma, 7.02.2023

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

Firmato digitalmente da: D'AVINO ALFONSO ^{Avv. Alfonso D'Avino}
Motivo: Procuratore della P.
Luogo: Parma
Data: 07/02/2023 10:44

⁹ L'art. 370 c.p.p., nelle parti citate, recita testualmente (in neretto la parte innovata dalla riforma):

“Art. 370 (Atti diretti e atti delegati)

1. Il pubblico ministero compie personalmente ogni attività di indagine. Può avvalersi della polizia giudiziaria per il compimento di attività di indagine e di atti specificamente delegati, ivi compresi gli interrogatori ed i confronti cui partecipi la persona sottoposta alle indagini che si trovi in stato di libertà, con l'assistenza necessaria del difensore.

(...)

2. Quando procede a norma del comma 1, la polizia giudiziaria osserva le disposizioni degli articoli 364, 365 e 373 e, nel caso di cui al comma 1-bis, le disposizioni dell'articolo 133-ter in quanto compatibili (...)

TABELLA CON LE MODALITÀ DI DOCUMENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI AL P.M.

ATTIVITÀ DA SVOLGERE	CASISTICA	MODALITÀ DI DOCUMENTAZIONE	RIFERIMENTO NORMATIVO	NOTE	SANZIONE
interrogatorio indagato interrogatorio indagato in procedimento connesso interrogatorio indagato in procedimento collegato confronto con indagato	sempre	riproduzione audiovisiva (obbligatoria)	art. 373, comma 2- bis, c.p.p.	in caso di contingente indisponibilità di strumentazione di riproduzione o di personale tecnico: riproduzione fonografica	nessuna
assunzione di informazioni	delitti di cui all'art. 407, comma 2, lett. a) cpp, ovvero: - delitti di cui agli articoli 285, 286, 416-bis e 422 c.p.; - 291-ter, limitatamente alle ipotesi aggravate previste dalle lettere a), d) ed e) del comma 2 del DPR 43/73; - 291-quater, comma 4, DPR 43/73; - delitti consumati o tentati di cui agli articoli 575, 628, terzo comma, 629, secondo comma, e 630 dello stesso codice penale; - delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo; - delitti commessi per finalità di terrorismo o di everstione dell'ordinamento costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni, - delitti di cui agli articoli 270, terzo comma, e 306, secondo comma, del codice penale; - delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o	riproduzione fonografica (obbligatoria)	art. 373, comma 2- ter, c.p.p.	in caso di contingente indisponibilità di strumentazione di riproduzione o di personale tecnico: verbalizzazione analogica	nessuna

	<p>parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110;</p> <p>– delitti di cui agli articoli 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, comma 2, e 74 DPR 309/90;</p> <p>– delitto di cui all'articolo 416 del codice penale nei casi in cui è obbligatorio l'arresto in flagranza;</p> <p>– delitti previsto dagli articoli 600, 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma 601, 602, 609-bis nelle ipotesi aggravate previste dall'articolo 609-ter, 609-quater, 609-octies del codice penale, delitti previsti dall'articolo 12, comma 3, decreto legislativo 286/98.</p>			
<p>di assunzione informazioni</p>	<p>richiesta del dichiarante</p>	<p>verbale cartaceo (c.d. <i>analogico</i>)</p>	<p>==</p>	<p>==</p>
<p>di assunzione informazioni</p> <p>dichiarazioni, ovvero:</p> <ul style="list-style-type: none"> • assunzione informazioni denuncia (art. 333 c.p.p.), querela (art. 336 c.p.p.) e istanza (art. 341 c.p.p.) presentate oralmente 	<p>negli altri casi</p> <p>persona minorennе</p> <p>persona inferma di mente</p> <p>persona in condizioni di particolare vulnerabilità</p>	<p>riproduzione audiovisiva o fonografica (obbligatoria)</p>	<p>in caso di contingente indisponibilità di strumentazione di riproduzione o di personale tecnico e solo qualora sussistano particolari ragioni di urgenza che non consentono di rinviare l'atto): verbalizzazione analogica</p>	<p>inutilizzabilità</p>